



SENT. N. 332/2003
CRON.N. _____
R.G. N. 1067/2002
REP. N. _____
Emessa il: 28.01.2003
Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1067/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

A, residente a,
via, elettivamente domiciliata in Bologna, c/o Cancelleria
del Giudice di Pace, via Varthema n° 54.

OPPONENTE IN PROPRIO

C O N T R O

PREFETTO C/O POLIZIA STRADALE DI BOLOGNA

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A..... A , nat... il .. a ,
residente a , via n° , depositava in data
19.04.2002 alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, ricorso contro il
verbale n° 336370V redatto dalla Polizia Stradale di Bologna, per violazione dell'art.142, 9°
comma C.d.S..

A seguito di tale reclamo, il Giudice, visti gli artt.22 e ss. della Legge 24.11.1981, n° 689,
fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 27.09.2002, ed ordinava alla
Prefettura c/o la Polizia Stradale di Bologna di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima
dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e notificazione
delle violazioni.

Secondo rito, si costituiva la parte opposta (vds Prot.1360/2000 Div. II Contenzioso), la
quale chiedeva il rigetto del ricorso "de quo."

In data 26.02.2002 il ricorrente presentava a questo Giudice istanza volta alla revoca della
sospensione della patente contraddistinta dal n° PT 5031798H categoria C ritiratagli dagli
Agenti per tale infrazione, adducendo validi e gravi motivi.

Il Giudice esaminata con una attenta analisi, tale richiesta provvedeva come segue:

- 1) ritenuti provati gli elementi necessari per emettere il provvedimento di sospensione del
documento di guida;
- 2) ravvisando nella fattispecie concreti e gravi motivi familiari, disponeva la sospensione
della pena accessoria e, pertanto, ordinava al prefetto della Provincia di Bologna di
restituire al sig. A. A. e, con effetto, immediato, la patente in questione. (vedi ordinanza
del 26.02.2002)

Ciò premesso,

all'udienza del 27.09.2002, era presente l'opponente, il quale confermava il ricorso proposto.
Nessuno comparve per la opposta.

A questo punto il Giudice, al fine di avere un quadro più chiaro della questione in argomento,

disponeva l'audizione dei verbalizzanti e fissava per la escussione degli stessi l'udienza del 28.01.2003, alle ore 11,30, data nella quale veniva sentito uno dei verbalizzanti che, comunque, confermava il suo operato.

A quest'ultima seduta, chi scrive, rilevato che la causa risultava essere abbondantemente matura e, quindi, visto l'art.321. 1° comma c.p.c., invitava l'opponente a precisare le conclusioni e a procedere, nella stessa udienza, alla discussione.

In seguito a tale richiesta il predetto A. si riportava a quanto dedotto nel ricorso e, insisteva ulteriormente per l'accoglimento del ricorso "de quo."

Il Giudice, al fine di redigere il dispositivo di sentenza, invitava il ricorrente ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Dopo pochi minuti, veniva data lettura del contenuto decisorio alla sola presenza della parte opponente.

La causa, quindi, veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le ragioni che qui di seguito vengono evidenziate, l'atto giudiziale, avanzato dal sig. A. è interamente fondato e, perciò, deve essere accolto.

THEMA DECIDENDUM

In relazione all'opposizione presentata da A. A. contro il verbale di accertamento n° 336370 elevato dalla Polizia Stradale di Bologna il 12.02.2002 e, conseguente ritiro della patente, il Giudice, alla luce della articolata e sostanziale documentazione allegata in atti, delle risultanze processuali e della dichiarazione testimoniale resa dall'agente verbalizzante C. Mauro, appartenente al suddetto organo di Polizia, accoglie il ricorso proposto.

A codesta decisione, si deve pervenire in base al seguente ordine di considerazioni inerenti alle modalità di accertamento della velocità rilevata mediante Telelaser, con cui A. A. circolava il giorno 12.02.2002.

In primo luogo, risulta opportuno rilevare come in tale data l'opponente circolasse in Bologna alla guida della Renault tg. BR 815 SE.

La Polizia Stradale procedeva, quindi, ad accertamento della velocità tenuta da A. e concludeva che il predetto viaggiava a Km/h 95, superando di Km/h 45 il limite massimo stabilito in Km/h 50 e ciò, in violazione del disposto di cui all'art.142, 9° comma C.d.S..

Pertanto, la Polizia Stradale redigeva verbale n° 336370V con il quale si contestava all'opponente la realizzazione dell'infrazione.

Tale violazione, inoltre, comportava "ipso-iure" l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art.142, 9° comma del citato Codice, come indicato nel verbale n° 336370V; il documento di guida, pertanto, veniva, con immediatezza ritirato.

Secundo loco, va posto in rilievo la circostanza per la quale l'accertamento sia stato effettuato dalla Polizia di Bologna mediante rilevatore Telelaser LTI 20-20 matr.013234.

Tuttavia, al sig. A. è stato consegnato uno scontrino stampato dal Telelaser nel quale mancano sia la data e sia l'ora nella quale la violazione al C.d.S. sarebbe stata commessa.

Di fronte a questo quadro probatorio incontrovertibile, non è logicamente plausibile una decisione diversa da quella dianzi prospettata.

In ordine a ciò, appare, "ictus oculi" la assoluta fondatezza del ricorso per cui è processo.

Conseguentemente, questo Giudice incentra la questione, nello specifico, proprio sulla mancanza dei dati incompleti riscontrati nello scontrino, ed, in particolare : data e orario.

È evidente che si tratta di una violazione non conforme alle previsioni di legge e, comunque, priva degli elementi caratterizzanti in base ai quali hanno orientato e corroborato il convincimento di questo Giudice, a ritenere fondato il ricorso in esame.

Riguardo al "Telelaser" deve affermarsi, però, che esso è uno strumento efficace, preciso, attendibile, regolarmente omologato e, quindi, legittimo per il rilevamento delle infrazioni, ma, nel caso di specie, qualcosa non ha funzionato, tanto è vero che sullo scontrino, invece, della data e orario, si evidenziano dei punti interrogativi.

Da codesto angolo di visuale, il documento dal quale la Polizia Stradale desume la realizzazione dell'infrazione da parte del ricorrente, non fornisce prova certa ed univoca sotto il profilo logico-tecnico-giuridico e cioè: che il superamento del limite di velocità sia

avvenuto nel giorno e nell'ora in cui Allegri circolava in Bologna; al contrario lo scontrino stampato dal Teleser potrebbe riferirsi ad una infrazione commessa da altro veicolo.

Sul punto, si deve ritenere, in base ai criteri lineari e sistematici dell'ermeneutica, come il fulcro del problema, cioè della fondatezza del ricorso si incentri nello stabilire se la mancanza di tali dati non comparsi sullo scontrino, la contravvenzione fosse legittima.

In tale prosettazione, la legge non lo permette e, quindi, a rigor di logica, la violazione in argomento è stata elevata illegittimamente.

In altri termini, ci pare poter affermare che siccome l'apparato utilizzato non vi è stato in grado di fissare la velocità in maniera precisa stampando automaticamente i dati identificativi del veicolo esaminato, non vi è la prova certa che la violazione all'art.142, 9° comma C.d.S., sia stata effettivamente compiuta dall'opponente. Alla luce di tali osservazioni, quindi, deve ritenersi che il verbale di accertamento n° 336370V sia stato redatto in assenza dei dati identificativi necessari e, di conseguenza, sia stato elevato in assenza dei requisiti di certezza sull'autore della violazione.

In base a codeste considerazioni, nonché della documentazione allegata, alle risultanze processuali ed alla testimonianza resa dal verbalizzante, il Giudice decide di accogliere l'opposizione presentata da A. e dichiara nullo il verbale di accertamento n° 336370V; egli, inoltre, conferma "in toto" l'ordinanza emessa il giorno 26.02.2002 e dispone la restituzione di €327,00 già versata da A. sul c/c 273409 il 12.04.2002.

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione a sanzione amministrativa promossa da

A. A.

contro

PREFETTURA c/o POLIZIA STRADALE di BOLOGNA,

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, visto ed applicato l'art.23,

11° comma, Legge 24.11.1981, n° 689,

ACCOGLIE,

l'opposizione proposta e, per l'effetto,

ANNULLA,

il verbale n° 336370V redatto dalla Polizia Stradale di Bologna il 12.02.2002 e conferma l'ordinanza di questo Giudice, emessa in data 26.02.2002.

Altresì, dispone la restituzione di €327,00, già versata dall'opponente sul c/c 273409 in data 12.04.2002, relativa alla violazione "de qua".

Stimasi compensate tra le parti le spese di causa.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282 c.p.c..

Così deciso, in Bologna il 28.01.2003

Il Cancelliere

.....

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria

il